

RECUPERO DEI CREDITI IN MATERIA PENALE (linee generali)

Partendo dal principio che la sentenza deve sempre pronunciare sulle spese del processo e che le spese seguono la soccombenza

(il che significa, in buona sostanza, che in caso di condanna la sentenza pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali; mentre in caso di assoluzione, le spese processuali sono a carico dello Stato, che anticipa le spese e non può recuperarle dal cittadino assolto, salve alcune specifiche eccezioni),

si può affermare che il diritto dello Stato al recupero delle spese processuali sorge in seguito ad un provvedimento di condanna irrevocabile che deve espressamente dichiarare l'obbligo del pagamento di tali spese a carico del condannato (e, in determinati casi, al responsabile civile e al prosciolto);

Nel corso del processo penale le spese ricorrenti sono sempre anticipate dall'Erario (ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private; tuttavia, se una parte privata è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'Erario anticipa anche tali spese): le spese relative ai processi penali che sono state così anticipate dallo Stato vengono poi recuperate nei confronti del condannato (con alcune eccezioni relative alle spese c.d. "non ripetibili" che rimangono a definitivo carico dello Stato).

In sintesi nei procedimenti penali si procede al recupero a favore dello Stato

- delle spese processuali in caso di condanna
- delle pene pecuniarie
- delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte agli enti che hanno commesso illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. 08/06/2001 n. 231
- delle spese di mantenimento dei detenuti.

Gli artt. 107 e 108 T.U.S.G. (Testo Unico sulle spese di giustizia – D.P.R. N. 115/2022) elencano specificamente le spese gratuite, le spese prenotate a debito e quelle anticipate dall'Erario nel processo penale:

Sono spese gratuite (art. 107 TUSG):

le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

Sono spese anticipate dall'erario (art. 107 TUSG)::

- a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
- c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
- d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
- e) l'indennità di custodia;
- f) l'onorario e le spese agli avvocati;
- g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa,

Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato;
- b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.